

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI S.MARIA C.V. - APS

Art.1-Denominazione- Sede- caratteristiche -competenza territoriale-
adesione all'UNPLI nazionale, regionale e provinciale

1-E' costituita l'associazione Pro Loco, denominata "ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI S.MARIA C.V. O.N.L.U.S. APS" con sede legale nei locali del Polikentron, sito nella Traversa di Viale Michelangelo la quale può essere liberamente trasferita altrove con delibera del Consiglio di Amministrazione, non costituendo il suo trasferimento modifica del presente Statuto.

2-Essa è un'associazione territoriale di volontariato di natura privatistica, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza d'interesse pubblico, democratica, apartitica e senza fini di lucro.

3-Svolge la propria attività nel Comune di S.Maria C.V., ma può operare anche al di fuori di esso, in presenza di forme consortili con altre associazioni od enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province ed in località prive di associazioni Pro Loco.

4-Aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco della Campania e al Comitato Provinciale delle Pro Loco di Caserta.

Art. 2 - Scopi sociali ed attività strumentali

1-L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e delle dignità degli associati e, quindi, di avere un ruolo centrale e propulsivo per la diffusione dei valori dell'ospitalità e della conservazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico della città di S.Maria C.V. Essa può esercitare qualsiasi attività e dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sociale e nell'ambito della solidarietà e del volontariato.

2-L'associazione, pertanto:

a) propone alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico e funzionale delle zone, suggerendone i modi; stimola il miglioramento delle infrastrutture primarie e secondarie e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; assiste gli organi competenti nella vigilanza del regolare svolgimento dei servizi locali pubblici e privati di interesse turistico, perché sia garantita la più larga funzionalità, proponendo eventuali opportune modifiche;

b) promuove e stimola ed, ove e per quanto possibile, direttamente realizza con propri mezzi (gruppi di studio e di lavoro, organismi operativi, sia interni che esterni alla compagine sociale in strutture proprie od altrui); iniziative atte a tutelare, a valorizzare, a far conoscere il patrimonio archeologico, storico, naturale ed ambientale, culturale, artistico, etnico, folcloristico, linguistico ed enogastronomico ed a renderne possibile ed agevole la fruizione da parte dei cittadini e dei turisti;

c) promuove, organizza, coordina, gestisce convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, sagre e mostre, tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza, etc.;

d) promuove, organizza, realizza in proprio, gestisce in proprio o partecipa alla gestione di luoghi di calorosa accoglienza a costo contenuto, come bed and breakfast, ostelli della gioventù, etc. per la loro fruizione a costi bassi, accessibili a tutti e per favorire lo scambio alla pari tra i propri soci e quelli di altre Pro Loco d'Italia e di Associazioni similari straniere, sia europee che extraeuropee; nonché di aree attrezzate per incentivare ed

accogliere il turismo itinerante; ed inoltre di punti di ristoro fissi od occasionali, con la possibilità di ivi vendere, oltre che somministrare, i prodotti tipici locali; apre e gestisce circoli per i soci, attivandovi anche servizi sussidiari, come spacci di generi alimentari e vari, mense, bar e pub;

e) svolge attività di informazione turistica in collaborazione con gli enti preposti, anche con l'istituzione di un apposito ufficio informazioni; nonché, di accompagnamento di visitatori nelle località di propria competenza, che occasionalmente e gratuitamente può avvenire anche a mezzo di propri soci;

f) promuove e sviluppa attività ed iniziative nel settore sociale del volontariato e della solidarietà, atte a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; al fine di sviluppare l'ospitalità e di curare l'educazione turistica con speciale riguardo all'ambiente, promuove e realizza corsi di formazione professionale, anche di sostegno alle attività didattiche delle scuole e delle altre entità formative nel campo dell'istruzione pubblica e della cultura, ritenendo prioritario e di massimo valore attrarre l'attenzione dei giovani, degli studenti e della popolazione in generale sui valori culturali ed ambientali e sulla necessità di conservare tali valori e di farne oggetto di programmi educativi e di interscambio culturale; incentiva il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo; promuove e coordina l'attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie; adempie alle funzioni ad essa demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;

Art. 3 - Soci

1-Possono divenire soci tutti i cittadini, italiani o stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti, domiciliati o nati nel Comune di S.Maria C.V. Possono, eccezionalmente, divenire soci della Pro Loco di S.Maria C.V. anche i cittadini italiani o stranieri, non residenti né domiciliati né nati a S.Maria C.V., per speciali motivi, ritenuti sufficienti e validi dal Consiglio di Amministrazione nell'esclusivo interesse dell'associazione. Essi sono tenuti a versare la quota d'iscrizione, come stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

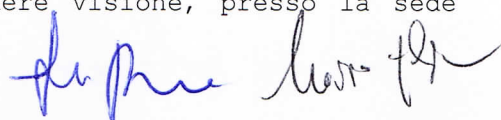
2- Possono essere ammessi a far parte dell'associazione, quali aspiranti soci, coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età. Essi non versano la quota di associazione e possono partecipare alle assemblee, ove intervengono nella discussione su autorizzazione del Presidente delle stesse; non hanno diritto di voto e non possono eleggere od essere eletti a cariche sociali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

1-Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco; di dare ogni possibile collaborazione per la realizzazione degli scopi sociali; di non operare in concorrenza con le attività della Pro loco e di astenersi da qualsiasi fatto o comportamento, che possa recare danno materiale o morale all'associazione. I soci hanno, altresì, l'obbligo del versamento della quota sociale annuale.

2-Tutti i soci hanno il diritto di ricevere la tessera Unpli card e le pubblicazioni della Pro Loco; di frequentarne i locali e di beneficiare dei normali servizi di questa gratuitamente o partecipando alla sola spesa in equa misura, nonché di quelli speciali, nei modi, termini e condizioni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione; di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni, promosse e/o organizzate dalla Pro Loco; nonché, ad eccezione degli aspiranti, di prendere visione, presso la sede



della Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta ed autorizzazione del Presidente od, in mancanza di questi, del Vice Presidente del C. di A.; di partecipare alle assemblee, di votare e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, nel rigoroso rispetto delle relative norme regolamentari, ispirate ai principi di democrazia ed eguaglianza tra i soci. Le cariche sociali sono assolutamente gratuite.

Art. 5 - Ammissione ed esclusione dei soci

- 1-L'ammissione a socio della Pro Loco è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di presentazione di regolare domanda dell'interessato. L'aspirante socio deve presentare la domanda scritta su modulo prestampato dell'Associazione rispondendo a tutte le domande ed allegando i documenti ivi richiesti.
- 2-Trascorso inutilmente il termine di 60 gg. dalla presentazione, la domanda si ritiene non accolta; ma essa può essere ripresentata:
- 3-In caso di accoglimento della domanda il segretario del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente, con l'invito a versare la quota sociale entro 20 gg. e l'avvertimento che, esso inutilmente decorso, la delibera di ammissione perderà ogni suo effetto. Versata la quota, il richiedente diviene socio e contestualmente è iscritto nel relativo libro a cura del segretario, dal quale riceve, quindi, la copia dello statuto e la tessera associativa. La quota associativa è personale del socio che l'ha versata. Essa non è trasmissibile, né rivalutabile.
- 4-Il socio può essere espulso a seguito di morosità, ove non sia essa sanata neppure nel termine concesso dal C.di A., e/o a causa di fatti o comportamenti, che l'abbiano reso indegno e/o resa la sua ulteriore permanenza incompatibile od intollerabile all'interno della compagine sociale. Sia l'accoglimento delle dimissioni che l'espulsione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà comunicazione all'interessato. La delibera di espulsione può essere impugnata con ricorso al Collegio dei Probi Viri, spedito a mezzo di racc.ta A.R. presso la sede dell'Associazione entro il termine perentorio di gg. 15 dalla ricevuta comunicazione. Il Collegio decide entro 30 gg. dalla ricezione del ricorso con delibera definitiva ed inappellabile.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: il Presidente del Consiglio di Amm.ne, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probi Viri. Il Presidente del CDA viene eletto tra e dai componenti di esso, anche con acclamazione; gli altri organi dovranno essere eletti dall'Assemblea con voto segreto, osservando le modalità prescritte dal relativo regolamento.

Art. 7 - Assemblea dei soci

- 1-L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge, del presente Statuto e dei regolamenti, obbligano tutti i soci, pur se assenti o dissenzienti. Essa è ordinaria e straordinaria.
- 2-L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale ed elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché quelli del Collegio dei Probi Viri e del collegio dei revisori dei conti. Essa deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro il mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione od il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità od anche semplicemente l'opportunità.

3-L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto Sociale, la trasformazione e lo scioglimento dell'associazione.

4-Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono convocate dal Presidente del C. di A. con avviso, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo della riunione, del giorno e dell'ora della prima convocazione, nonché del giorno diverso e dell'ora della seconda convocazione, notificato ai soci almeno 7 gg. prima della data fissata per la riunione di prima convocazione, a mezzo di affissione di esso nella sede della Pro Loco, nonché e-mail ai soci, che l'abbiano anteriormente comunicata e salva la diversa modalità di notifica, che, in relazione all'oggetto della riunione, sarà ritenuta opportuna dal C.di A.

5-All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno il diritto di partecipare solo i soci iscritti, che risultino in regola col pagamento delle quote sociali prima che sia accertata e dichiarata la valida costituzione dell'assemblea stessa.Ogni socio esprime un solo voto, può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio e può rappresentare non più di tre soci.

6-L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, fisica od a mezzo di delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto e validamente deliberante con tanti voti favorevoli, che siano almeno la metà più uno di quelli espressi; mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza fisica od a mezzo di delega di qualsiasi numero di soci aventi diritto e validamente deliberante coi voti favorevoli che siano almeno la metà più uno di quelli espressi.

7-L'Assemblea straordinaria, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, fisica od a mezzo delega, di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto ed è validamente deliberante con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Le deleghe devono essere conservate a cura del segretario dell'associazione, per almeno 60 giorni e, comunque, fino alla successiva assemblea.

8-L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco, cui spetta di constatare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto dei soci partecipanti, nonché la direzione dei lavori.

9-Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale, contestualmente nel corso della riunione od anche successivamente ad essa, a cura del segretario,firmato da questi e dal Presidente dell'associazione. Quando la verbalizzazione dei lavori non è contestuale, il segretario dell'assemblea prende di essi succinti appunti nell'apposito brogliaccio, che legge all'assemblea e sottoscrive insieme al Presidente.

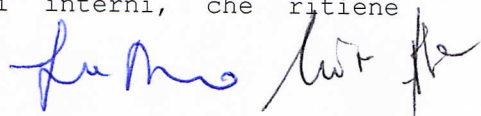
10-In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente dell'associazione, l'assemblea è presieduta dal membro del C. di A. più anziano di età ed in caso di assenza del segretario della Pro Loco, le funzioni vengono svolte dal socio, scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 8 -il Consiglio di Amministrazione- elezione e competenze

1-Il C. di A. è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i soci che hanno almeno tre anni di anzianità di iscrizione, con voto segreto limitato a tre soci.

Gli eletti, riuniti subito dopo dal Presidente dell'Assemblea, eleggono tra di loro con distinte votazioni, con voto segreto o palese limitato ad uno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

2-Il C. di A. da esecuzione al programma annuale delle attività della Pro Loco, da esso predisposto e definitivamente approvato dall'assemblea; delibera i regolamenti interni, che ritiene



necessari per la pratica attuazione delle norme del presente Statuto e per l'efficiente organizzazione delle attività dell'Associazione ed il corretto funzionamento degli organi statutari e degli altri organismi, da esso costituiti per il raggiungimento degli scopi sociali; affida incarichi; assume collaboratori; stabilisce, liquida ed ordina il pagamento di somme a titolo di anticipazione di spese da sostenere o di rimborso di spese sostenute per le attività dell'associazione e nell'interesse di questa; istituisce commissioni e gruppi di lavoro, nominandone i componenti, anche non soci; predispone il bilancio preventivo; nonché il conto consuntivo, che dopo il previo l'esame da parte del Collegio dei revisori e corredato della relazione di questo, sottopone all'Assemblea. E' investito insomma di tutte le facoltà e dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati solo ed esclusivamente quelli che siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea.

3-Esso viene riunito dal Presidente almeno una volta al mese ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, nonché quando lo richiedano, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno due consiglieri e delibera con l'intervento di almeno 3 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente.

4-Il consigliere, che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio stesso.

5-Ogni qual volta un consigliere, abbia o non una carica all'interno del Consiglio, venga meno per il motivo indicato al precedente comma 4 o per qualsiasi altro, il Consiglio senza ritardo lo sostituisce con un altro socio, eletto dall'assemblea, all'uopo senza ritardo convocata, il quale dura in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. Ove nell'arco del quinquennio vengano meno, invece, contemporaneamente tre membri, il Presidente od il Vice Presidente, od il Consigliere più anziano di età convoca con urgenza entro 5 gg. l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione. Fino all'elezione del nuovo consiglio di Amministrazione fungerà da Presidente con pieni poteri e di legale rappresentanza dell'associazione il Consigliere più anziano di età dei due rimasti.

6-Delle riunioni consiliari, alle quali partecipa con voto consultivo un rappresentante del gruppo giovanile, costituito dai soci di età da 14 ai 21 anni, deve essere redatto nell'apposito registro regolare verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 9 - Il Presidente del C.di A. - Il Vice Presidente

1-Il Presidente del C.di A. della Pro loco rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il C. di A. e l'Assemblea dei soci e compie gli atti ed ha tutti i poteri, che ad esso sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2-In caso di impedimento temporaneo il Presidente del C.d.A. è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente, ma può delegare un altro consigliere per singoli atti con mandato vincolato.

Art. 10 - Il segretario

Il Segretario assiste il presidente nelle riunioni del C. di A. e delle assemblee, redigendo i relativi verbali; cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco; assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e vigila sul normale funzionamento degli uffici; è responsabile insieme al Presidente della regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 11 - Il tesoriere

1-Il Tesoriere annota cronologicamente e senza ritardo tutti i movimenti contabili della Pro Loco, nel libro giornale riportandoli sui relativi mastri a seconda dell'oggetto, indicando su questi il numero e la data della relativa annotazione eseguita sul libro giornale; raccogliendo inoltre, sempre per oggetto i relativi documenti.

2-Incassa le somme, che gli vengono versate dal segretario, dai soci e da terzi, trattenendo in cassa somme fino ad €1.000,00 per le piccole spese e versando senza ritardo quanto supera tale importo sul conto corrente bancario o postale intestato alla Pro Loco; esegue infine i pagamenti su ordinativi a firma del Presidente o del vice-presidente, che siano accompagnati dalla relativa delibera del C.d. A., ove superino l'importo di €500.

Art.12 - Collegio dei Revisori dei Conti

1-Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, anche non soci, eletti dall'assemblea, i quali scelgono tra gli effettivi il Presidente.

I supplenti partecipano e deliberano nelle riunioni in sostituzione degli effettivi, in caso di temporanea indisponibilità di questi.

2-Il collegio verifica, con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta lo ritiene necessario, la regolare tenuta dei libri contabili, la regolarità, l'esattezza, la legittimità e la veridicità delle annotazioni ed esamina il bilancio annuale, verbalizzando l'attività e l'esito nel relativo registro e trasmettendone relazione senza ritardo al C.d. A.

3-Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è invitato alle riunioni del C.d. A., alle quali partecipa anche a mezzo di un solo componente espressamente delegato.

4-I membri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, un membro effettivo o supplente del Collegio, il C.d. A. nomina in sua sostituzione un altro socio, che cesserà con gli altri al termine del quinquennio; mentre nel caso vengano meno, per qualsiasi motivo, contemporaneamente due membri effettivi del collegio, il C.D.A. convoca senza ritardo l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Collegio, nel frattempo ad eventuali adempimenti urgenti ed indifferibili provvederanno con pieni poteri e validità il rimanente membro effettivo ed i due supplenti questi ultimi con la valenza di effettivi.

Art. 13 - Collegio dei Proviviri

1-Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, anche non soci, i quali scelgono tra loro il Presidente.

2-Esso ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, adottando, in caso di violazione, il provvedimento, che ritiene adeguato, in relazione alla gravità di questa: del richiamo, della sospensione o dell'espulsione; e decide, previo il tentativo di conciliazione, su eventuali controversie, anche relative all'interpretazione di norme statutarie e regolamentari, che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e l'Associazione. La loro decisione è definitiva e non impugnabile

3- I membri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, un membro effettivo o supplente del Collegio, eletto dall'assemblea, all'uopo senza ritardo convocata, il quale cesserà con gli altri al termine del quinquennio; mentre nel caso vengano meno, per qualsiasi motivo, contemporaneamente due membri effettivi del collegio, il C.D.A. convoca senza ritardo l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Collegio, nel frattempo ad eventuali adempimenti urgenti ed

fup *luc* *fl* ✓

indifferibili provvederanno con pieni poteri e validità il rimanente membro effettivo ed i due supplenti questi ultimi con la valenza di effettivi.

Art. 14 - Patrimonio sociale

1-Le risorse economiche, con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività, sono: **a)** le quote dei soci, che non sono non trasferibili né rimborsabili ed i contributi spontanei loro e di terzi; **b)** eventuali lasciti per causa di morte, donazioni, legati e beni, che in qualunque altro modo divengano di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva, conseguenti ad eccedenze di bilancio; contributi di Associazioni, di Commercianti, di Albergatori, etc.; **c)** contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali; dello Stato, delle Regioni, delle Province, di Enti Locali, di Istituzioni o di Enti Pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzandi o realizzati, nell'ambito dei fini statutari; **d)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; **e)** proventi di cessione di beni e di servizi ai soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria o sussidiarie, comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs.3/7/2017 n.117 e delle relative disposizioni attuative; manifestazioni proprie o da partecipazione o manifestazioni altrui, nonché dai proventi di iniziative permanenti od occasionali; **f)** entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali, o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondo, ed ogni altra manifestazione, nonché tutte le altre compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2-Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta, ma dovranno essere impiegati esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 - Prestazione dei Soci

1-Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite, come pure volontarie, libere e gratuite sono le attività prestate dai soci per il perseguimento dei fini istituzionali; tuttavia, in caso di necessità, la Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

2-Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il C. di A. può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco) mansioni e/o incarichi, che potranno essere retribuiti secondo le quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Art. 16 - Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario

1-Il rendiconto consuntivo annuale è predisposto dal C. di A., il quale, dopo l'esame da parte del Collegio dei revisori, lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

2-Esso deve essere redatto secondo i criteri previsti dalla legislazione vigente in materia e, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, tenuto in copia conforme per la durata di gg.30 presso la sede della Pro Loco, perché i soci possano prenderne visione.

Art. 17 - Partecipazione a Consorzi

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi

Ente, Comitato od Associazione e consorziarsi con altre Pro Loco per ottenere e dare collaborazione, nonché promuovere iniziative comuni, interessanti le relative località.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a norma di legge e di Statuto dall'Assemblea straordinaria, che nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, residuo dopo la liquidazione, la quale dovrà avvenire col vincolo di destinazione perenne a fini di utilità sociale non in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

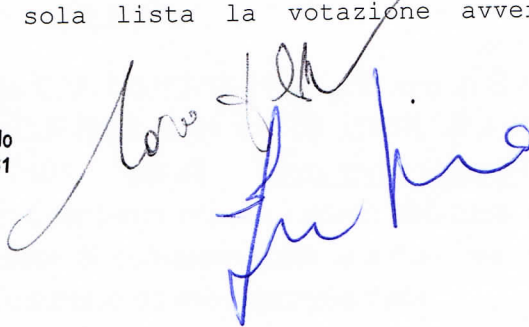
Art. 19 - Rinvio

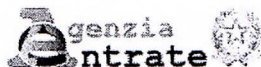
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi Nazionali e Regionali in vigore relative alle Pro Loco, alle Associazioni di Promozione Sociale ed alle norme del Codice Civile.

Art. 20 - Norma transitoria

La prima elezione dei nuovi organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Probi Viri e Collegio dei Revisori) avverrà per alzata di mano subito dopo l'approvazione del presente Statuto su liste concorrenti di numero pari al numero dei membri da eleggere e risulteranno eletti i membri della lista che otterrà più voti. In presenza di una sola lista la votazione avverrà per acclamazione.

ASSOCIAZIONE
PRO LOCO
Centro Polikentron - Trav. V.le Michelangelo
81055 S.Maria C.V.(CE) - Tel.0823/589281





SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE MOD. AA5/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 21/03/2022

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

C.F.: 94012000611 COSTITUZIONE DEL 11-09-2006
VARIAZIONE DEL 26-02-2022
DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE APS

TIPO ATTIVITA': 949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADIN

DOMICILIO FISCALE COMUNE: SANTA MARIA CAPUA VETERE PROV: CE CAP: 81055
INDIRIZZO: TRAVERSA MICHELANGELO 13-15

C.F. RAPPRESENTANTE: CSLGPP67P18H703X
COGNOME E NOME: CASILLO GIUSEPPE

Li, 21/03/2022